

LINEE GUIDA per il riutilizzo e la diffusione dei dati pubblici

Premessa

L'Unione Europea attribuisce al riutilizzo e alla diffusione delle informazioni del settore pubblico un ruolo fondamentale per lo sviluppo economico e sociale del territorio, agevolando un più corretto funzionamento dei mercati e la libera circolazione di merci, servizi ed individui, migliorandone la competitività e accelerando il superamento del divario tra istituzioni e cittadini. Al tempo stesso, l'adozione di politiche di apertura del patrimonio informativo pubblico concorre al processo di accelerazione della diffusione delle nuove tecnologie digitali fra enti pubblici, imprese e cittadini.

Al fine di agevolare il riutilizzo delle informazioni in possesso degli enti pubblici degli Stati membri, l'Unione Europea ha adottato la Direttiva 2003/98/CE del 17 novembre 2003, oltre ad aver disciplinato l'apertura dell'informazione territoriale e ambientale con l'adozione della Direttiva 2007/2/CE (INSPIRE) e della Direttiva 2003/4/CE.

La Direttiva 2003/98/CE, recepita nell'ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 "*Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico*", richiede che gli Stati Membri provvedano "affinché, ove sia permesso il riutilizzo di documenti in possesso degli enti pubblici, questi documenti siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali" e siano "resi disponibili, ove possibile, per via elettronica" (art. 3). Attribuisce altresì agli enti pubblici la decisione se autorizzare il riutilizzo dei documenti contenenti dati pubblici che vengono raccolti, prodotti, riprodotti e diffusi nell'ambito del perseguimento dei propri compiti istituzionali (art. 4, c. 1). Tale facoltà è stata introdotta nell'ordinamento italiano dall'art. 1 del D. Lgs. 24 gennaio 2006, n. 36: "La decisione di consentire o meno tale riutilizzo spetta all'amministrazione o all'organismo interessato, salvo diversa previsione di legge o di regolamento", perseguendo "la finalità di rendere riutilizzabile il maggior numero di informazioni, in base a modalità che assicurino condizioni eque, adeguate e non discriminatorie".

In questi anni diverse amministrazioni ed enti pubblici in Europa e in Italia, sia a livello nazionale che locale, hanno seguito politiche di Open Government Data, volte a promuovere la libera accessibilità, riutilizzabilità e diffusione del proprio patrimonio informativo pubblico.

Col recente Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con Legge 17 dicembre 2012, n. 221, il legislatore nazionale ha voluto dare una svolta alle politiche di Open Government nazionali e locali; all'art. 9, rubricato "Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale" ha disposto che le pubbliche amministrazioni disciplinino l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati e dei documenti di cui sono titolari o di cui hanno la disponibilità e che pubblichino annualmente i propri obiettivi di accessibilità per l'anno corrente.

La Provincia Autonoma di Trento condivide il valore e la funzione innovativa attribuiti dall'Unione Europea alla circolazione e alla diffusione dei dati pubblici e ritiene essenziale promuovere i benefici che ne derivano in termini di trasparenza, efficienza, responsabilizzazione dell'attività amministrativa, nonché di partecipazione attiva dei cittadini alle attività e alla vita delle Pubbliche Amministrazioni. Con questi intenti, a partire dalla Delibera n. 2577 del 19 novembre 2010 che introduce gli Open Government Data fra le infrastrutture abilitanti l'innovazione, la Provincia ha avviato una politica di riutilizzo delle informazioni di titolarità o nella disponibilità della stessa, in armonia con le politiche di Open Government Data europee e nazionali.

La Legge Provinciale 27 luglio 2012, n. 16 riconosce “la centralità dei dati pubblici, la loro accessibilità completa e permanente, la sicurezza e trasparenza del loro trattamento” (art. 1, c. 1) e indica “l’accessibilità e l’utilizzo del patrimonio informativo pubblico” quali strumenti per favorire lo sviluppo della società dell’informazione e dell’amministrazione digitale (art. 2, c. 1, lett. g), L. P. 16/2012).

Con quest'intento ed in continuità con quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale e dal D. Lgs, 36/2006 sul riutilizzo, l'art. 9 della L. P. 16/2012 stabilisce che la Provincia “assicura la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità in modalità digitale dei dati pubblici e dei documenti contenenti dati pubblici di cui è titolare”. Al fine di creare condizioni di riutilizzo eque, adeguate e non discriminatorie, adotterà, pertanto, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione della rete internet e pubblicherà i dati in formati aperti, rilasciandoli con licenze standard, quali le licenze Creative Commons, ampiamente diffuse, facilmente comprensibili e adatte alla riutilizzabilità dei dati.

La Provincia ha altresì voluto compiere un ulteriore passo avanti nel processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa, introducendo strumenti finalizzati a migliorare il rapporto fra le Pubbliche Amministrazioni e i cittadini, oltre che la qualità dei servizi destinati a questi ultimi e alle imprese. Così facendo, la Provincia ha inteso dare piena attuazione a quanto disposto dall'art. 50, c. 1 del Codice dell'Amministrazione Digitale, che dispone che “i dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati”.

Pertanto, allo scopo di regolare e accelerare la messa a disposizione del patrimonio informativo pubblico, ed in adempimento di quanto richiesto dall'art. 12, c.1, lett. a), L. P. 16/2012 in relazione alla necessità di individuare le modalità per attuare la politica provinciale di apertura, la Provincia predispose il presente documento di Linee Guida per il riutilizzo e la diffusione dei dati pubblici, corredato degli allegati tecnici necessari alla fase implementativa.

Inoltre, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 della L. P. n. 16/2012, la Provincia Autonoma di Trento metterà a disposizione delle proprie strutture – e successivamente, sulla base di specifici accordi, dei soggetti indicati all'art. 5, c. 5 della stessa legge – una piattaforma Open Source per la creazione di un catalogo documentato come unico punto di accesso per facilitare la fruibilità e riutilizzabilità in modalità digitale dei dati resi disponibili secondo le modalità e gli standard definiti nelle Linee Guida e nei documenti allegati, ed in modo conforme a quanto stabilito dalla legislazione provinciale e nazionale.

L'adozione di un documento di Linee Guida è determinata da esigenze di flessibilità e inclusività e si pone in continuità ed attuazione degli obiettivi previsti dalla L. P. 16/2012. Esse permettono di fissare un quadro normativo, organizzativo e tecnologico comune e minimo per l'attuazione di politiche di innovazione pubblica, che prevedano l'interazione di diversi attori pubblici e privati, garantendone la coerenza e l'interoperabilità.

Tale scelta consente, inoltre, una miglior gestione delle dinamiche di innovazione economica e territoriale derivanti dall'adozione di una politica di apertura, evitando il disperdimento di energie virtuose, ma isolate, e piuttosto indirizzandole verso standard giuridici e tecnologici condivisi, che le rendano più fruttuose ed integrate. In tal modo la Provincia si dota di uno strumento che agevola la programmazione temporale delle iniziative di apertura dei dati pubblici. oltre a fornire un modello minimo per la produzione di dati qualitativamente adeguati alla diffusione e fruizione, come indicato dall'art. 50, comma 1 del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Il presente documento di Linee Guida individua, pertanto, le modalità di apertura dei dati pubblici della Provincia Autonoma di Trento. Tali modalità saranno applicate ai dati oggetto di rilascio, conformemente a quanto disposto dagli artt. 9 e 12 della L. P. 16/2012 e, ove possibile, ai dati e documenti già disponibili sui portali pubblici, che dovranno essere considerati disponibili per il riutilizzo.

A tale fine le presenti Linee Guida definiscono:

- a) i dati pubblici che possono essere oggetto di riutilizzo;
- b) i criteri e le modalità di individuazione di dati e documenti contenenti dati che potranno essere oggetto di riutilizzo;
- c) le modalità di pubblicazione e le modalità di gestione e aggiornamento della piattaforma di accesso ai dati;
- d) le licenze per il riutilizzo dei dati e dei documenti contenenti dati pubblici di cui l'amministrazione provinciale è titolare, o di cui abbia disponibilità.

Ad esso sono allegati due documenti:

- l'Allegato A, relativo alle licenze standard da adottare per il rilascio dei dati;
- l'Allegato B, relativo ai formati di dati e ai metadati individuati per la pubblicazione degli stessi.

Gli allegati alle presenti Linee Guida saranno periodicamente aggiornati e integrati dalla struttura provinciale competente in materia di Innovazione e ICT, per dare conto di eventuali innovazioni tecnologiche e giuridiche, garantendo la sintonia delle politiche di innovazione trentina in materia, tanto con gli obiettivi nazionali e gli standard individuati dall'Agenzia per l'Italia Digitale ai sensi dell'art 52, commi 6 e 7 del Codice dell'Amministrazione Digitale, quanto con le migliori pratiche affermatesi a livello europeo.

Inoltre, in attuazione dell'art. 14, c. 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale, la Provincia Autonoma di Trento intende promuovere intese ed accordi a livello locale e nazionale per la realizzazione di un processo condiviso di valorizzazione digitale del patrimonio informativo pubblico, dichiarando il proprio interesse alla costituzione di "communities" con altre amministrazioni pubbliche, per una miglior condivisione delle pratiche e delle competenze in materia di riutilizzo e diffusione dei dati pubblici.

Infine, per garantire un'adeguata promozione della cultura e delle pratiche di diffusione e condivisione delle informazioni pubbliche, abilitate ed accelerate dalla pubblicazione di dati aperti, saranno intraprese attività di formazione e informazione, tanto all'interno delle amministrazioni pubbliche, quanto nelle scuole e fra i soggetti del sistema educativo provinciale. A questo scopo, si sfrutteranno le modalità di comunicazione via web predisposte a supporto e diffusione dell'utilizzo della piattaforma tra le diverse comunità presenti sul territorio.

1. Quadro normativo di riferimento

Le presenti Linee Guida sono predisposte e dovranno essere attuate nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa europea, nazionale e provinciale, ed in particolare:

- dalla Direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico;
- dal D. Lgs. 24 gennaio 2006, n. 36, "Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico" e s.m.i.;
- dal D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'Amministrazione digitale" e s.m.i.;
- dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- dalla Legge Provinciale 30 novembre 1992, n. 23 "Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo";
- dal Decreto del Presidente della Provincia 5 luglio 2007, n. 17-97/Leg "Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- dal D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" s.m.i.;
- dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.;
- dalla Deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio Provinciale 19 gennaio 2006, n. 7, "Approvazione del regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari di cui è titolare il Consiglio della Provincia autonoma di Trento (articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali")";
- dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633, "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e s.m.i.;
- dalla Direttiva 2007/2/CE che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE);

dal D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 32, “Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE)” e s.m.i.;

dalla Direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;

dal D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 195, "Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale";

dalla Direttiva 2010/40/UE sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto;

dalla Legge Provinciale 27 luglio 2012, n. 16, “Disposizioni per la promozione della società dell'informazione e dell'amministrazione digitale e per la diffusione del software libero e dei formati di dati aperti”;

dalla Deliberazione della Giunta Provinciale 15 luglio 2005, n. 1492, “Linee guida in materia di interoperabilità dei sistemi informatici e di Software Open Source”;

dalla Deliberazione della Giunta Provinciale 17 febbraio 2012, n. 195, “Autorizzazione al rilascio di alcuni dato del Sistema Informativo Ambiente e Territorio (SIAT) secondo il paradigma degli Open Government Data (OGD);

dalla Deliberazione della Giunta Provinciale 22 giugno 2012, n. 1278, “Direttive concernenti le comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e lo scambio di documenti per via telematica”;

dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 134;

dal Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito con Legge 17 dicembre 2012, n. 221.

2. Definizioni

Ai fini delle presenti Linee Guida si forniscono le seguenti definizioni, ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e del D. Lgs. 36/2006 sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico:

- a) dato:** rappresentazione fisica di informazioni atta alla comunicazione, interpretazione ed elaborazione da parte di essere umani o mezzi automatici;
- b) dato pubblico:** il dato conoscibile da chiunque (art. 1, c. 1, lett. n), CAD e art. 2, c. 1, lett. d), D. Lgs. 36/2006);
- c) dataset:** una collezione di dati, generalmente riguardanti una stessa organizzazione, che vengono erogati e gestiti congiuntamente; insieme di dati strutturati in forma relazionale;
- d) documento:** la rappresentazione di atti, fatti e dati a prescindere dal supporto nella disponibilità della pubblica amministrazione o dell'organismo di diritto pubblico. La definizione di documento non comprende i programmi informatici (art. 2, c. 1, lett. c), D. Lgs. 36/2006);

e) dati di tipo aperto: i dati che presentano le seguenti caratteristiche (art. 68, c. 3, lett. b), CAD):

1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;

2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;

3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione;

f) formato di dati di tipo aperto: un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi (art. 68, c. 3, lett. a), CAD);

g) riutilizzo: l'uso del dato di cui è titolare una pubblica amministrazione o un organismo di diritto pubblico, da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il documento che lo rappresenta è stato prodotto nell'ambito dei fini istituzionali (art. 2, c. 1, lett. e), D. Lgs. 36/2006);

h) titolare del dato: la pubblica amministrazione o l'organismo di diritto pubblico che ha originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto pubblico o privato il documento che rappresenta il dato o che ne ha la disponibilità (art. 2, c. 1, lett. i), D. Lgs. 36/2006);

i) disponibilità: la possibilità di accedere ai dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge (art. 1, c. 1, lett. o), CAD);

l) licenza standard per il riutilizzo: il contratto, o altro strumento negoziale, redatto ove possibile in forma elettronica, nel quale sono definite le modalità di riutilizzo dei documenti delle pubbliche amministrazioni o degli organismi di diritto pubblico (art. 2, c. 1, lett. h), D. Lgs. 36/2006);

m) protocollo di rete aperto: la definizione formale, di pubblico dominio ed esente da vincoli di copyright, di marchio e di brevetto, che descrive le modalità di interazione che, due o più apparecchiature elettroniche collegate tra loro, devono rispettare per operare particolari funzionalità di elaborazione necessarie all'espletamento di un certo servizio di rete.

3. Modalità di individuazione dei dati oggetto di riutilizzo

Ai sensi delle presenti Linee Guida ed in relazione al loro ambito di applicazione, saranno oggetto di riutilizzo i dati e i documenti contenenti dati che la Provincia Autonoma di Trento stessa ha acquisito o prodotto nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e di cui la medesima è titolare, o di cui è nella piena disponibilità.

Ogni Dipartimento della Provincia, in raccordo con la struttura competente in materia di Innovazione e ICT, individua i dati pubblici che intende pubblicare in formato aperto, accompagnati dai relativi metadati. Tale individuazione verrà compiuta con cadenza annuale ed in coerenza con le scadenze previste dalla Giunta Provinciale per la approvazione del Piano Generale per lo Sviluppo del Sinet (PGSS) volto ad

individuare gli interventi da realizzare nell'anno di riferimento, secondo quanto previsto dall'art. 21 della L. P. 16/2012. Ogni Dipartimento comunicherà tali dati alla struttura competente in materia di Innovazione e ICT. Gli obiettivi di accessibilità così individuati saranno inoltre pubblicati sul sito web della Provincia Autonoma di Trento entro il 31 marzo di ogni anno, in conformità a quanto disposto dall'art. 9, comma 7 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, come convertito con Legge 17 Dicembre 2012, n. 221.

Sempre periodicamente, con cadenza almeno annuale e stabilita in relazione alla tipologia di dati, i singoli Dipartimenti provvederanno all'aggiornamento dei dati già disponibili e oggetto di riutilizzo.

La Provincia, inoltre, intende supportare sul piano formativo e tecnologico, attraverso la struttura competente in materia di Innovazione e ICT, i Dipartimenti e le altre strutture provinciali nell'intero processo di formazione dei dati, in modo da garantirne la coerenza con gli standard necessari alla loro piena fruibilità e apertura.

In conformità a quanto stabilito nel D. Lgs. 36 del 2006, e s.m.i., non saranno oggetto di riutilizzo i dati e i documenti detenuti per finalità che esulano dall'ambito dei compiti istituzionali della Pubblica Amministrazione o che siano esclusi dalla legislazione sul diritto di accesso. Saranno inoltre esclusi i dati presenti nell'Anagrafe Tributaria. L'attività di individuazione dei dati oggetto di riutilizzo dovrà essere, in ogni caso, condotta in modo tale da escludere quelli che, per il tipo di riutilizzo o per le modalità con cui si intende realizzarlo, potrebbero violare:

- la sicurezza pubblica, la difesa nazionale, lo svolgimento di indagini penali o disciplinari;
- il diritto di terzi al segreto industriale, statistico e commerciale, o altri vincoli di segretezza fissati in obblighi di legge;
- i diritti di proprietà intellettuale;
- il diritto alla protezione dei dati personali.

Per agevolare la trasparenza amministrativa e rendere riutilizzabili il maggior numero possibile di dati, e per meglio garantire la protezione dei dati personali o coperti da segreto, la Provincia Autonoma di Trento favorirà, ove possibile, la pubblicazione di dati aggregati o anonimizzati, in modo da non consentire alcuna identificazione, nemmeno indiretta, dei soggetti a cui tali dati si riferiscono, coerentemente con la normativa vigente in materia.

A tali documenti saranno associate apposite licenze per il riutilizzo dei dati, così come previsto dall'art. 8 del D. Lgs 36/2006, dall'art. 68, c. 3, lett. b) del Codice dell'Amministrazione Digitale e come regolate al successivo art. 4 delle presenti Linee Guida e nell'allegato A.

4. Licenze per il riutilizzo

Le licenze per il riutilizzo definiscono le condizioni e le modalità di riutilizzo dei dati pubblici e dei documenti contenenti dati pubblici di cui la Provincia Autonoma di Trento abbia la titolarità o la piena disponibilità, consentendone la più ampia e libera utilizzazione gratuita, anche per fini commerciali, in conformità all'art. 8 del D. Lgs. 36/2006, e all'art. 9 della L. P. 27 luglio 2012, n. 16, comma 5, nel rispetto dei

principi di diffusione del patrimonio informativo provinciale di cui alla “Premessa” delle presenti Linee Guida.

I dati pubblici concessi per il riutilizzo saranno licenziati con Licenza Creative Commons Zero (CC0) o, alternativamente, con Licenza Creative Commons Attribuzione (CC-BY), secondo i modelli di cui all'allegato A delle presenti Linee Guida.

Al momento dell'individuazione del dataset da pubblicare in formato aperto, ciascun Dipartimento provinciale, in raccordo con la struttura competente in materia di Innovazione e ICT, indicherà il tipo di licenza con cui verrà rilasciato, in conformità alle indicazioni contenute nell'allegato A a queste Linee Guida.

Il riutilizzo presuppone l'accettazione della licenza associata al dato o al documento d'interesse. L'accettazione potrà essere implicita od esplicita, in relazione alla natura del dato o del documento, secondo quanto indicato sulla piattaforma.

Conformemente a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale, i dati già pubblicati sui siti web della Provincia Autonoma di Trento si intendono rilasciati con licenza con Licenza Creative Commons Zero (CC0), ove non sia indicata un'altra licenza.

5. Modalità di pubblicazione

La Provincia intende fornire, ove possibile, la messa a disposizione dei dati pubblici in modalità elettronica ed in formati aperti che favoriscano l'interoperabilità.

Posto che ai sensi dell'art. 68, comma 3 del Codice dell'Amministrazione Digitale, per formato dei dati di tipo aperto si intende un “formato dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi”, e posto che sono “dati di tipo aperto” quelli che presentano le seguenti caratteristiche:

- “sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato”;
- “sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti”, cioè resi pubblici, documentati esaustivamente e senza vincoli all'implementazione;
- “sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori” (machine readable) e sono “provvisi dei relativi metadati”;
- “sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione”;

la Provincia Autonoma di Trento metterà a disposizione i dati pubblici di cui è nella disponibilità nei formati e con le modalità indicate nel documento di cui all'allegato B alle presenti Linee Guida. I dati saranno resi disponibili e pubblicati da ciascun Dipartimento in formati aperti che li rendano riutilizzabili direttamente da programmi di elaborazione di calcolo da parte di una macchina (formati machine-readable) e, ove possibile, in formati standard pubblici, leggibili e basati su specifiche pubbliche ed esaustive tali da permetterne l'interpretazione da parte di persone (formati human-readable) I dati saranno resi disponibili accompagnati dai relativi metadati, salvo

specifiche e motivate eccezioni, indicate per ciascun dataset da ciascun Dipartimento nell'ambito dell'individuazione periodica dei dati che saranno rilasciati in formato aperto, secondo quanto indicato al punto 3 delle presenti Linee Guida.

La Provincia Autonoma di Trento si impegna tramite la sua struttura competente in materia di Innovazione e ICT, a garantire il supporto tecnico alle attività di pubblicazione di competenza di ciascun Dipartimento e ne predispone gli opportuni strumenti informatici. La distribuzione dei dati avverrà attraverso Internet utilizzando esclusivamente protocolli di rete aperti, quali ad esempio HTTP, FTP, WEBDAV e Torrent. Qualora i dati siano accessibili per tramite di servizi di interrogazione e' necessario fornire esplicita documentazione o adottare gli standard di interoperabilità riconosciuti a livello internazionale. La Provincia agevola l'accesso e il riutilizzo di questi attraverso la predisposizione di una piattaforma tecnologica dotata di funzionalità che facilitino il riutilizzo e l'interoperabilità, che consentano di interrogare agevolmente i dataset pubblicati e i servizi applicativi da essi derivati e che siano facilmente integrabili da parte delle amministrazioni, cosicché possa essere garantita la sostenibilità del progetto nel tempo e l'aggiornamento costante dei dataset pubblicati.

6. Richiesta di riutilizzo ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 36 del 2006 e s.m.i.

I soggetti interessati al riutilizzo di dati, e di documenti contenenti dati, diversi ed ulteriori rispetto a quelli già licenziati sulla piattaforma, di cui al paragrafo 5 delle presenti Linee Guida, possono presentare formale richiesta di riutilizzo ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 36 del 2006 e s.m.i secondo le modalità indicate nell'apposita sezione della stessa piattaforma.

7. Tariffe

Al fine di favorire la diffusione delle informazioni e di accelerare i processi di innovazione legati al riutilizzo di dati pubblici, la Provincia Autonoma di Trento intende mettere a disposizione i dati di cui è nella disponibilità, e individuati secondo i criteri indicati all'art. 3 delle presenti Linee Guida, e pertanto, di norma, senza l'applicazione di tariffe, come previsto dall'art. 9, c. 3 della Legge Provinciale 27 luglio 2012, n. 16.

In casi specifici ed eccezionali individuati dalla struttura competente in materia di Innovazione e ICT, su proposta dei singoli Dipartimenti, ed in presenza di costi tecnici legati alla raccolta, alla produzione, alla riproduzione nonché alla diffusione dei dati richiesti, che risultino particolarmente onerosi per la Provincia stessa, potranno essere applicate specifiche tariffe, che consentano di coprire i costi sostenuti, individuate in base ad un principio di sostenibilità.

La Provincia Autonoma di Trento, coerentemente con la politica di diffusione e di condivisione del patrimonio informativo pubblico descritta in premessa, ritiene altresì di dover favorire la messa a disposizione, di norma a titolo non oneroso, dei servizi che consentono la consultazione dei dati, ove ciò sia compatibile con la natura del documento stesso e non comporti la soluzione di problemi tecnici o comunque costi particolarmente onerosi, ed in ogni caso in conformità a quanto disposto dall'art. 9, commi 4, 5, 6, 8 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante "Ulteriori misure

urgenti per la crescita del Paese”, come convertito con Legge 17 Dicembre 2012, n. 221.

8. Accordi in esclusiva in materia di riutilizzo

Gli accordi in esclusiva con gli operatori economici che immettono sul mercato prodotti a valore aggiunto basati sui dati oggetto di riutilizzo sono ammessi solo ed esclusivamente quando l'accordo in questione risulti necessario per l'erogazione di un servizio di interesse pubblico, secondo quanto previsto dall'art. 11 del D. Lgs. 36/2006 che fissa il divieto di accordi di esclusiva.

Il diritto di esclusiva eventualmente concesso dovrà comunque essere oggetto di riesame con cadenza almeno triennale.

9. Adozione delle Linee Guida

Queste Linee Guida ed i relativi allegati potranno essere adottati da tutte le Pubbliche Amministrazioni e dagli organismi di diritto pubblico operanti sul territorio provinciale. A tal fine saranno predisposte convenzioni tra le diverse amministrazioni ed organismi di diritto pubblico provinciali, o accordi di programma per adesione alla politica di apertura del patrimonio informativo pubblico, come definita dalle presenti Linee Guida nonché dall'art. 9 della Legge Provinciale 27 luglio 2012, n. 16.

Il presente documento potrà essere modificato per dare conto di eventuali variazioni legislative, nazionali o provinciali, o per la necessità di mantenere aggiornate le raccomandazioni tecniche di cui agli allegati A e B rispetto ai processi di innovazione tecnologica e normativa.

Allegati tecnici:

- **Allegato A: Licenze standard per il riutilizzo e la diffusione dei dati pubblici**
- **Allegato B: Formati aperti e metadati per il riutilizzo e la diffusione dei dati pubblici**